



## REGIONE LAZIO

### ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

#### *DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA*

#### **AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA.**

**“Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012”.**

### **1. Premessa e quadro normativo**

La direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; tale direttiva è stata recepita dal D.lgs. 14 agosto 2012 n. 150 e dal Decreto 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 150/2012.

Il PAN si propone di raggiungere diversi obiettivi generali finalizzati alla riduzione dei rischi associati all’impiego dei prodotti fitosanitari e a tal fine istituisce un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti (articoli 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 150/2012).

Il presente documento disciplina le procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza.

Per tutto quanto non espressamente regolato di seguito, si rimanda a quanto previsto dal PAN (Decreto 22 gennaio 2014, pubblicato in G.U. n. 35 del 12/02/2014 – Serie generale).

### **2. Il sistema di formazione**

A decorrere dal 26 novembre 2015 chiunque acquisti e utilizzi in modo professionale prodotti fitosanitari o intenda svolgere attività di consulenza sull’impiego degli stessi, deve essere in possesso di specifiche abilitazioni.

Il sistema prevede corsi di base per il rilascio e corsi di aggiornamento per il rinnovo di specifici certificati di abilitazione.

I certificati di abilitazione vengono rilasciati ai soggetti che:

- hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
- hanno frequentato specifici corsi di formazione di base;
- hanno ottenuto una valutazione positiva sulle conoscenze acquisite (materie elencate all’allegato I del PAN), effettuata dalle autorità competenti al rilascio delle abilitazioni con l’ausilio di una apposita commissione.

I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. La domanda di rinnovo, ferma restando la durata della validità del certificato di abilitazione, non può comunque essere presentata prima di 4 mesi dalla data di scadenza.

Si decade dal diritto al rinnovo qualora la domanda sia presentata decorsi 6 mesi dalla data di scadenza del certificato di abilitazione. In tal caso l'interessato dovrà richiederne il rilascio ex novo.

I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.

Il certificato di abilitazione all'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e quello per la consulenza vengono rilasciati o rinnovati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, di seguito denominata Direzione, attraverso le Aree Decentrate Agricoltura, di seguito denominate A.D.A., ricadenti nei capoluoghi di provincia.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni o province autonome. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione. Detta Regione o Provincia autonoma provvederà anche al rilascio e rinnovo del relativo certificato di abilitazione.

Nel caso di richiesta di rinnovo presso una provincia o regione diversa da quella che ha rilasciato l'abilitazione, è obbligatorio allegare alla domanda il certificato di abilitazione o copia conforme dello stesso.

### **3. Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento**

I corsi per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza sono effettuati dagli Enti di ricerca pubblici con specifica competenza in materia e dagli Enti di formazione accreditati ed autorizzati dalla Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, diritto allo Studio, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. e della L.R. n. 23 del 25/02/1992, Titolo V, come fornitori di formazione nel settore agricolo, codici Isfol Orfeo 0103 - Coltivazione irrigazione concimazione fitopatologia e 0116 - Agricoltura varie.

In accordo con la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca gli Ordini ed i Collegi professionali del settore agrario possono organizzare, per conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente.

Tale attività formativa deve essere idonea e coerente con quanto previsto all'articolo 7 del D.lgs. n. 150/2012 ed ai punti A.1.3, A.1.5, A.1.6 e A.1.11 del PAN. Così come previsto, inoltre, all'articolo 8 del D.lgs. n. 150/2012, il rilascio del relativo certificato è subordinato all'ottenimento della valutazione positiva sulle materie elencate nell'Allegato I del decreto stesso.

Gli Enti accreditati e gli Ordini ed i Collegi professionali del settore agrario che intendono essere autorizzati ad erogare la formazione di base e di aggiornamento devono presentare alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una manifestazione di interesse corredata dalla seguente documentazione:

- a) elenco dei docenti con relativa qualifica professionale e argomento trattato nel corso. La qualifica, comprovata da apposito curriculum, dovrà essere correlata all'argomento trattato;
- b) autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000 del rappresentante legale dell'ente e dei singoli docenti attestanti l'assenza di cause di incompatibilità previste dal PAN al paragrafo A.1.10, comma 2.

La Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, previa verifica dei requisiti degli Enti accreditati e dei docenti, provvede al riconoscimento di idoneità degli Enti accreditati e degli Ordini ed i Collegi professionali del settore agrario all'erogazione dei corsi, di seguito denominati Soggetti attuatori. La Direzione provvede inoltre alla pubblicazione sul sito web ufficiale di un elenco dei Soggetti attuatori ritenuti idonei.

### **3.1 Docenti**

I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del Reg. (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

In particolare i docenti devono possedere idoneo titolo di studio (laurea anche triennale o diploma) in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche e veterinarie; il titolo di studio deve comunque essere esplicitamente supportato da esperienze maturate nel settore della formazione e da un'adeguata preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento (discipline agrarie e assimilate, discipline mediche e assimilate), con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita, riscontrabile dai requisiti curricolari.

Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, per garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni viene richiesto per le docenze l'impiego di:

- docenti e ricercatori universitari che operano in discipline relative alle materie trattate nei corsi di formazione;
- ricercatori di strutture pubbliche di ricerca che operano nell'ambito delle materie trattate nei corsi di formazione;
- dipendenti pubblici (Regione, ULSS, enti di ricerca, ecc.), con idoneo titolo di studio (laurea anche triennale) in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche e veterinarie o assimilate (es. discipline medico-sanitarie, farmaceutiche, chimiche, alimentazione) che operano e che hanno specifica competenza in relazione alle materie di insegnamento (discipline agrarie e assimilate, discipline mediche e assimilate);
- professionisti esterni con idoneo titolo di studio (laurea) in discipline, agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche e veterinarie unitamente ad un'adeguata preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento (discipline agrarie e assimilate, discipline mediche e assimilate), con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita;
- esperti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualora non siano reperibili le professionalità di cui ai punti precedenti.

I titoli di studio sopra menzionati devono essere esplicitamente supportati da esperienze maturate nel settore della formazione e da un'adeguata preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento (discipline agrarie e assimilate, discipline mediche e assimilate), con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita, riscontrabile dai requisiti curricolari.

I pubblici dipendenti devono essere espressamente autorizzati per svolgere la funzione di docente in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego.

## **4. Requisiti di accesso ai corsi di formazione**

### **4.1 Utilizzatori professionali**

Ai sensi del D.lgs. n. 150/2012 art. 3, comma c, si intendono per utilizzatori professionali *le persone che utilizzano i prodotti fitosanitari nel corso di una attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.*

A queste figure sarà concesso l'acquisto e l'impiego dei "prodotti per uso professionale".

Possono accedere ai corsi i soggetti con 18 anni compiuti.

Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo il punto 5.4, le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo rinnovate e rilasciate in base alla previgente disposizioni regionali ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 e s.m.i.

#### **4.1.1 Esoneri**

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per il rilascio, i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo, detti soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.4.

I soggetti sopra elencati devono presentare domanda alle A.D.A. utilizzando la modulistica di cui al Modello 1 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione), unitamente alla documentazione comprovante i requisiti per l'esonero.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione ed esami per il rilascio e il rinnovo i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alla vendita e alla consulenza.

I soggetti sopra elencati devono presentare domanda alle A.D.A. utilizzando la modulistica di cui al Modello 2 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione), unitamente alla documentazione comprovante i requisiti per l'esonero.

#### **4.2 Consulenti**

Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012, art. 3, lettera g), si intende per consulente la *persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi*.

Possono accedere ai corsi i diplomati o laureati in discipline agrarie e forestali (requisiti previsti all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2012).

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e di abilitazione alla vendita.

#### **4.2.1 Esoneri**

Come previsto dall'azione A.1.8 del PAN, sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione ed esami per consulenti le figure professionali appartenenti alle seguenti tipologie, individuate attraverso i requisiti oggettivi indicati:

- a) nel caso degli ispettori fitosanitari, così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i., tessera di riconoscimento o iscrizione nel registro nazionale del Servizio Fitosanitario centrale;
- b) nel caso dei docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria, idonea documentazione attestante l'incarico, riguardante i citati insegnamenti, ricoperto presso gli Istituti o gli Enti di appartenenza;
- c) nel caso dei ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria, idonea documentazione attestante l'incarico ricoperto presso gli Istituti o gli Enti di appartenenza;

Sono inoltre esonerati i tecnici che, nel periodo compreso tra il 26 novembre 2009 e il 26 novembre 2015, hanno fornito assistenza tecnica o consulenza nel settore della difesa

applicata alle produzioni integrata e biologica per almeno due anni, anche non consecutivi, ai seguenti soggetti:

d1. beneficiari della misura 114 (Servizi di consulenza aziendale) del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;

d2. beneficiari della misura 214.2a e 214.2b (Mantenimento e introduzione dell'agricoltura biologica) del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013;

d3. titolari di aziende iscritte all' *Albo regionale delle aziende biologiche* di cui all'articolo 9 della L.R. 21/1998;

d4. beneficiari degli aiuti dei programmi operativi previsti dai Regolamenti (UE) 1308/2013 e (UE) 543/2011 a favore delle organizzazioni di Produttori e delle Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Lazio.

In relazione al punto d3 sono considerati in regime di esonero anche i tecnici che, nel periodo compreso tra il 26 novembre 2009 e il 26 novembre 2015, hanno operato nell'ambito degli Organismi di controllo ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 21/1998.

L'attività professionale dei tecnici di al punto d1, d2 e d3 dovrà risultare da dichiarazione del Datore di lavoro e/o da documentazione di carattere retributivo/fiscale/documentale dalla quale emerga in modo inequivocabile l'espletamento di attività di assistenza tecnica o consulenza nel settore della difesa fitosanitaria.

I soggetti sopra elencati devono presentare domanda alle A.D.A. utilizzando la modulistica di cui al Modello 4 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione), unitamente alla documentazione comprovante i requisiti per l'esonero.

L'A.D.A. di competenza provvede all'istruttoria della domanda ed al rilascio del certificato di abilitazione.

I soggetti sopra elencati sono tenuti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento per il rinnovo dell'abilitazione.

#### **4.2.2 Incompatibilità**

L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

Il soggetto in possesso di certificato di abilitazione alla consulenza non può svolgere l'attività di vendita dei prodotti fitosanitari. Data tale incompatibilità, il soggetto abilitato alla consulenza che richieda ad altra Autorità, ai sensi dell'ultimo capoverso del paragrafo 4.2, l'abilitazione alla vendita, deve contestualmente rinunciare all'esercizio dell'attività di consulenza e restituire il relativo certificato all' A.D.A. che lo ha rilasciato.

Su richiesta, il certificato di abilitazione alla consulenza deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

### **5. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione**

I programmi dei corsi di base e di aggiornamento per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per l'attività di consulente garantiscono l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I del D.lgs 150/2012 così

come disciplinato specificatamente dall'Allegato I del PAN per la formazione di base e di aggiornamento specifica per gli utilizzatori e per i consulenti.

Considerato che gli utilizzatori professionali possono essere operatori sia agricoli che extragricoli, nell'ambito dei percorsi formativi dedicati agli utilizzatori devono essere previste unità didattiche che tengano conto delle specifiche mansioni correlate alle due diverse tipologie professionali.

Tenuto conto delle caratteristiche degli utilizzatori professionali coinvolti, nell'attività formativa è raccomandata una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche in aula, o, ove possibile, in campo, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico.

L'attivazione dei corsi da parte degli soggetti attuatori la formazione è subordinata alla richiesta di almeno 15 richiedenti. Il numero di partecipanti non può superare le 30 unità per i corsi di base e le 35 unità per i corsi di aggiornamento, compatibilmente con la capienza delle sedi di svolgimento dei corsi; per motivate esigenze organizzative, il numero massimo dei partecipanti può essere incrementato del 10%.

Al fine di evitare tempi di attesa prolungati da parte dei soggetti che devono frequentare i corsi di formazione, nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, e comunque nel limite massimo delle 30 unità, è possibile organizzare corsi misti per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni nell'ambito della medesima tipologia come indicato ai paragrafi 5.1 e 5.2.

I soggetti interessati ad ottenere il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione, ad eccezione dei casi di esonero previsti al paragrafo 4.1.1. e 4.2.1, devono rivolgersi ai Soggetti attuatori riconosciuti idonei di cui al paragrafo 3 e frequentare un corso di formazione obbligatorio della durata di:

- almeno 20 ore e conforme al Modello 11 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione) per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- almeno 25 ore e conforme al Modello 13 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione) per il rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza;
- almeno 12 ore e conforme al Modello 12 e Modello 14 (appositamente pubblicati sul sito web ufficiale della Direzione) per il rinnovo rispettivamente del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza.

La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo ed è comprovata da specifica certificazione dell'ente di formazione, attestante la frequenza registrata da ciascun partecipante. Per tutti i partecipanti ai corsi è prevista quindi l'apposizione della firma di presenza in entrata e in uscita.

I soggetti attuatori interessati all'organizzazione di un corso, devono presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso, comunicazione alle A.D.A. territorialmente competenti, utilizzando l'apposito Modello 5 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione), completo di

- elenco dei partecipanti;
- registro giornaliero delle presenze da sottoporre a vidimazione;
- calendario del corso che, in conformità ai rispettivi e richiamati modelli 11, 12, 13 e 14 (appositamente pubblicati sul sito web ufficiale della Direzione), deve riportare le date, la fascia oraria e i nominativi dei docenti.

Non oltre i 10 giorni precedenti l'inizio del corso, il Soggetto attuatore può modificare l'elenco dei partecipanti, previa sostituzione del registro giornaliero delle presenze.

Le A.D.A, verificata la regolarità della documentazione presentata e riconsegnato al soggetto attuatore il registro giornaliero delle presenze vidimato, autorizzano l'avvio del corso, e si riservano di effettuare controlli a campione sul loro svolgimento; al fine di consentire al personale regionale l'effettuazione dei controlli, i corsi dovranno svolgersi in fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 19.00.

I soggetti attuatori, al termine di ogni corso, rilasciano un attestato di frequenza secondo il fac-simile di cui al Modello 6 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione), ai partecipanti che abbiano garantito la presenza ad almeno il 75% delle ore del corso.

### **5.1 Corsi misti per utilizzatori professionali**

Nel caso dei corsi misti i partecipanti al corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione dovranno almeno frequentare i Moduli 1, 2, 3a, 5 e 6 per un totale minimo di 12 ore.

### **5.2 Corsi misti per consulenti**

Nel caso dei corsi misti i partecipanti al corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione dovranno almeno frequentare i Moduli 1, 3b, 4 e 6 per un totale minimo di 12 ore.

### **5.3 Rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

I partecipanti in possesso dell'attestato di frequenza al corso accedono all'esame finale di cui al paragrafo 7, inoltrando apposita richiesta all'A.D.A. competente per territorio, secondo il Modello 1 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione), per il tramite del soggetto attuatore che ha erogato il corso.

La verifica finale deve essere effettuata anche dai soggetti esonerati dalla frequenza al corso come previsto al punto 4.1.1. previa presentazione di apposita richiesta all'A.D.A. competente per territorio. L'A.D.A. competente per territorio, acquisita dai soggetti attuatori la documentazione di conclusione del corso (registro delle presenze vidimato, attestati di frequenza unitamente alle domande dei candidati all'esame, in bollo in corso legale), acquisite, altresì, le eventuali richieste inoltrate direttamente dai soggetti esonerati dalla frequenza al corso, convoca la Commissione d'esame di cui al punto 6.

Nel caso di esito positivo della prova di esame, le A.D.A. rilasciano il certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari utilizzando il Modello 7 allegato al presente documento e di esso facente parte integrante e sostanziale.

### **5.4 Rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

I partecipanti in possesso dell'attestato di frequenza al corso ottengono il rinnovo del certificato di abilitazione, inoltrando apposita richiesta all'A.D.A. competente per territorio, secondo il Modello 8 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione), per il tramite del soggetto attuatore che ha erogato il corso.

L'A.D.A. competente per territorio, acquisita dai soggetti attuatori la documentazione di conclusione del corso (registro delle presenze vidimato dal soggetto attuatore, attestati di frequenza unitamente alle domande di rinnovo del certificato di abilitazione, in bollo in corso legale), rinnova i certificati di abilitazione dei richiedenti conforme al Modello 7, allegato al presente documento e di esso facente parte integrante e sostanziale.

Non è previsto l'esame finale e non sono previste esenzioni dal corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione.

### **5.5 Rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza**

I partecipanti in possesso dell'attestato di frequenza al corso accedono all'esame finale di cui al paragrafo 7, inoltrando apposita richiesta all'A.D.A. competente per territorio, secondo il Modello 3 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione), per il tramite del soggetto attuatore che ha erogato il corso.

L'A.D.A. competente per territorio, acquisita dai soggetti attuatori la documentazione di conclusione del corso (registro delle presenze vidimato dal soggetto attuatore, attestati di frequenza unitamente

alle domande dei candidati all'esame, in bollo in corso legale), convoca la Commissione d'esame di cui al punto 6.

Nel caso di esito positivo della prova di esame, le A.D.A. rilasciano il certificato di abilitazione alla consulenza conforme al Modello 10, allegato al presente documento e di esso facente parte integrante e sostanziale.

## **5.6 Rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza**

I partecipanti in possesso dell'attestato di frequenza al corso ottengono il rinnovo del certificato di abilitazione, inoltrando apposita richiesta all'A.D.A. competente per territorio, secondo il Modello 9 (appositamente pubblicato sul sito web ufficiale della Direzione), per il tramite del soggetto attuatore che ha erogato il corso.

L'A.D.A. competente per territorio, acquisita dai soggetti attuatori la documentazione di conclusione del corso (registro delle presenze vidimato dal soggetto attuatore, attestati di frequenza unitamente alle domande di rinnovo del certificato di abilitazione, in bollo in corso legale) rinnova i certificati di abilitazione.

Non è previsto l'esame finale e non sono previste esenzioni dal corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione.

## **5.7 Altre modalità di formazione**

### **5.7.1. Modalità FAD/e-learnig**

Con successivo atto della direzione regionale competente si provvederà a disciplinare la materia della formazione con modalità FAD/e-learnig.

### **5.7.2 Crediti formativi**

Con successivo atto della direzione regionale competente si provvederà a disciplinare la materia dei crediti formativi.

## **6. Commissione d'esame**

La valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti durante i corsi di formazione è effettuata da un'apposita commissione esaminatrice composta da:

- un funzionario tecnico della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di categoria D e con specifiche competenze in materia, che svolge le funzioni di presidente;
- un funzionario del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) con specifiche competenze nella materia trattata nel corso, designato dall'ASL competente per territorio;
- un funzionario del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) con specifiche competenze nella materia trattata nel corso, designato dall'ASL competente per territorio.

Le designazioni devono prevedere per ogni componente la Commissione il titolare e il supplente.

La Commissione è nominata con atto del dirigente dell'A.D.A. competente per territorio ed ha durata triennale; le date degli esami verranno comunicate puntualmente ai componenti la Commissione.

## **7. Modalità di svolgimento della prova di esame**

La prova d'esame verifica la preparazione del candidato sugli argomenti del programma formativo previsti dall'allegato I, parte A del PAN.



La prova d'esame si svolge secondo almeno una delle seguenti modalità:

- a. somministrazione di quiz a risposta multipla;
- b. colloquio orale.

La prova d'esame si svolge al termine del corso di formazione presso la sede in cui il Soggetto attuatore ha organizzato il corso o presso altra sede regionale; il Soggetto attuatore, d'intesa con l'A.D.A e con la ASL competente per territorio provvede alla convocazione dei candidati alla prova di esame, indicando la data, l'ora e il luogo di svolgimento.

Il candidato dovrà presentarsi agli esami munito di documento di identità in corso di validità.

La prova d'esame consiste in una prova scritta con la somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla. L'esame è superato se il candidato non commette più di 5 errori. Sono considerati errori anche le omesse risposte.

Il candidato che commette dai 6 ai 10 errori nella prova scritta, ai fini del superamento dell'esame, dovrà sostenere anche una prova orale.

Il candidato che commette più di 10 errori nella prova scritta non ottiene l'abilitazione.

I quesiti da somministrare per la prova d'esame sono approvati con atto della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca sentita la Direzione Regionale Servizio Sanitario Regionale.

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è di 90 minuti.

Della seduta d'esame deve essere predisposto e redatto apposito verbale.

## **8. Trattamento dei non idonei e degli assenti**

I candidati risultati non idonei e quelli assenti alla prova di esame possono ripresentare la domanda di ammissione in bollo ad una nuova prova di esame (Modello 1 per utilizzatore professionale e Modello 3 per consulente, appositamente pubblicati sul sito web ufficiale della Direzione), senza allegare le fotografie, purché non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data della fine del corso frequentato. I candidati risultati non idonei anche alla seconda prova d'esame dovranno frequentare nuovamente il corso di base.

Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica debitamente certificata, può sostenere l'esame nella sessione successiva senza ripresentare domanda. Sarà cura dell'A.D.A. comunicare al candidato la data e la sede della prova d'esame e allegare al verbale il certificato giustificativo dell'assenza.

Nei casi in cui non si siano svolti corsi nei successivi 6 mesi dalla data in cui si è verificata l'assenza o la non idoneità, l'A.D.A. provvederà ad individuare un'apposita sessione d'esame presso una sede di propria competenza.

## **9. Certificati di abilitazione e Registro degli abilitati**

Il certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere conforme al Modello 7, allegato al presente documento e di esso facente parte integrante e sostanziale.

Il certificato di abilitazione alla consulenza deve essere conforme al Modello 10, allegato al presente documento e di esso facente parte integrante e sostanziale.

Su di essi deve essere apposta la fotografia dell'intestatario debitamente vidimata con timbro a secco della Regione Lazio. Qualora non sia disponibile il timbro a secco può essere utilizzato il timbro a inchiostro.

La data del rilascio deve coincidere con la data della prova d'esame in cui il candidato è risultato idoneo.

La data del rinnovo deve coincidere con la data dell'attestato di frequenza al corso.

Presso le A.D.A. è istituito il Registro degli abilitati all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e il Registro degli abilitati per l'attività di consulente.

Le A.D.A., con cadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, dovranno inviare l'elenco degli abilitati alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, e alla Direzione Regionale Servizio Sanitario Regionale, unitamente ai dati riguardanti i corsi effettuati nella provincia e al numero dei partecipanti.

La Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca è tenuta a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle diverse abilitazioni, come specificato all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n.150/2012 secondo lo schema riportato nell'allegato I, parte B del PAN.

#### **10. Modalità di ritiro del certificato di abilitazione**

Il richiedente il certificato di abilitazione, al momento del ritiro, dovrà consegnare una marca da bollo in corso legale da apporre sul certificato di abilitazione, che può essere ritirato direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso l'A.D.A. ove è stata presentata la domanda. Il delegato, munito di proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare la delega scritta e la copia di un documento di riconoscimento del titolare del certificato di abilitazione.

Sul certificato di abilitazione deve essere apposta la firma del titolare.

Nel caso del rinnovo, al momento del ritiro, deve essere riconsegnata l'abilitazione scaduta qualora non sia stata già allegata alla domanda.

Nel caso in cui il precedente certificato di abilitazione sia stato deteriorato, smarrito o fatto oggetto di furto, al momento del ritiro del nuovo certificato di abilitazione, occorre fornire obbligatoriamente copia della denuncia di smarrimento presentata presso le autorità competenti.

#### **11. Rilascio del duplicato del certificato di abilitazione**

In caso di deterioramento, smarrimento o furto del certificato di abilitazione la richiesta del duplicato del certificato di abilitazione va inoltrata all'A.D.A. che lo ha rilasciato. Alla domanda devono essere allegati l'originale deteriorato o la copia della denuncia di smarrimento o furto, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e due fotografie formato tessera uguali e recenti.